


<WHISTLEBLOWING




Giulio Fontana - Itconsbs s.r.l.


TERMINI E DEFINIZIONI



- "La Segnalazione whistleblowing è un atto di manifestazione di senso civico volto a incentivare segnalazioni e a tutelare il whistleblower.




TERMINI E DEFINIZIONI




- È stato richiesto all'Accademia della Crusca un parere su come tradurre in italiano il termine inglese whistleblower.
- Alla domanda secca "come si traduce in italiano la parola whistleblower?", una prima essenziale e altrettanto secca risposta è che, al momento, nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano. Manca la parola, ma è innanzitutto il concetto designato a essere poco familiare presso l'opinione pubblica italiana. L'assenza di un traduce adeguato è, in effetti, il riflesso ingiustico della mancanza, all'interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della "cosa" a cui la parola fa riferimento. Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali – che qui non è il caso di discutere – in Italia, ciò che la parola whistleblower designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi.

TERMINI E DEFINIZIONI



- Whistleblower indica `una persona che lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento'.

RIFERIMENTI NORMATIVI



- Art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. 30 novembre 2017 n. 179;
- Con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019", è stata adottata una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l'altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli enti per reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) previsto dal medesimo decreto.


POLICY & PROCEDURE

- La procedura adottata dall'Istituto ha lo scopo di :
 - a) istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni (aperte, anonime e riservate);
 - b) garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;



POLICY & PROCEDURE

- La procedura adottata ha lo scopo di :
- c) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte inadeguate
- d) assicurare un canale specifico.



LA SEGNALAZIONE




- CHI PUO' SEGNALARE?
- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;

LA SEGNALAZIONE

- CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

- Le Segnalazioni devono essere **circostanziate, verificabili e complete.**
- Contenuti minimi necessari:



NOME, COGNOME, QUALIFICA, POSIZIONE SEGNALANTE (possibile anonimato)


DATA, LUOGO E MODALITA' DEL FATTO

UFFICIO O SETTORE COINVOLTO

NOME/COGNOME SEGNALATO

**DESCRIZIONE COMPLETA DELLA CONDOTTA ILLECITA E MODALITA' CON LE QUALI SE
NE E' AVUTA CONOSCENZA**

LA SEGNALAZIONE



• Esempi:

- un'attività criminale (reato o infrazione);
- una grave ed evidente violazione della legge;
- un comportamento o una situazione contrari al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (per le società italiane), al Codice Etico di Gruppo o a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate, molestie, abuso di potere;
- una situazione che potrebbe costituire una minaccia o provocare gravi danni all'interesse pubblico (ad esempio, relativo a salute pubblica e sicurezza);
- una grave violazione, potenziale o effettiva, relativa agli ambiti della salute, sicurezza o ambiente;

LA SEGNALAZIONE

• Esempi:

- una grave violazione, potenziale o effettiva, della normativa riguardante i seguenti settori:

i) appalti pubblici;

ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

iii) sicurezza e conformità dei prodotti;

iv) sicurezza dei trasporti;



LA SEGNALAZIONE



• Esempi:

- una grave violazione, potenziale o effettiva, della normativa riguardante i seguenti settori:

i) radioprotezione e sicurezza nucleare;

ii) salute pubblica;

iii) protezione dei consumatori;

iv) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;


- un atto di ritorsione ingiustificato.

LA SEGNALAZIONE



- Il sistema di whistleblowing non deve essere utilizzato per:
 - 1) offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale
 - 2) diffondere consapevolmente accuse infondate.
- Esempi non congrui:
 - segnalazioni con espressioni ingiuriose;
 - Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
 - Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
 - Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
 - altro non previsto dalla normativa (Es: il pollo del servizio pasti non è cotto correttamente).

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE



- CANALI PER LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando questa piattaforma, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante mediante l'utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia. A ciascuna segnalazione sarà assegnato un codice identificativo univoco che ti consentirà di verificare in ogni momento lo "stato di lavorazione" della segnalazione e di ricevere comunicazioni.

Nella pagina "Procedura per la gestione delle segnalazioni" trovi tutte le informazioni inerenti a chi può segnalare, come effettuare la segnalazione, cosa può essere segnalata, come sono gestite le segnalazioni e quali sono le misure di protezione garantite.

Nella pagina "Protezione dei dati personali" trovi disponibili tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che ci fornirai effettuando la segnalazione.

Questa piattaforma consente anche di:

effettuare segnalazioni anonime, ma solo se adeguatamente circostanziate con tutti i dettagli necessari per consentire di accertare i fatti segnalati ed i soggetti a cui attribuirli;


richiedere un incontro. In tal caso, dovrai selezionare "Richiedi un incontro" invece che "Invia una segnalazione" nella sezione sottostante;

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

- CANALI PER LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate tramite il seguente collegamento disponibile sul sito internet istituzionale:

<https://scuolabottega.whistlenet.it/whistle>



SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.



WHISTLENET

Benvenuto

Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti

Protezione dei dati personali

+ Invia una nuova segnalazione

+ Richiedi un incontro

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- Il gestore del canale interno ricevuta la Segnalazione deve provvedere:
- a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- a fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- a mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

TUTELA E RESPONSABILITÀ, SEGNALANTI

SEGNALANTI

Riservatezza

Divieto di ritorsione

Limitazioni di responsabilità

MISURE A TUTELA DEL SEGNALATO

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato.


MISURE SANZIONATORIE

- L'art. 21 del D. Lgs. 24/2023 prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie applicate da ANAC:
- da 10.000 a 50.000 euro quando ANAC accerta che non sono stati istituiti canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 24/23, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- da euro 10.000 a euro 50.000 quando ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

MISURE SANZIONATORIE

- Il sistema disciplinare del MOG di cui all'art. 6, comma 2, lett. e, del D. Lgs. 231/2001 prevede sanzioni per chi ha commesso i suddetti illeciti amministrativi.
- I componenti del comitato di valutazione, anche su impulso dell'interlocutore locale territorialmente competente, potranno suggerire all'organo gestorio e alle funzioni competenti l'applicazione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, allorquando:
 - ✓ le Segnalazioni risultino fondate;
 - ✓ siano violati i principi di tutela previsti dalla presente policy;
 - ✓ siano effettuate segnalazioni in mala fede;
 - ✓ siano ostacolate le segnalazioni.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Giulio Fontana - Itconsbs s.r.l.

